

Aree Critiche Delibera 125/10

L'articolo 1 dell'allegato B della delibera n.ARG/Elt n.125/10 prevede la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, di indicazioni qualitative riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità.

Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, ASTEA S.p.A. indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai principi definiti dall'articolo 4 dell'allegato A delibera ARG/Elt 99/08 come modificato dalla Delibera ARG/elt 125/10.

In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono:

- Bianco
- Giallo
- Arancione
- Rosso

Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "AREE CRITICHE" ai sensi della citata delibera.

Elenco delle aree di competenza di ASTEA S.p.A. :

COMUNI	STATO
OSIMO	Arancione
RECANATI	Rosso

Successivamente alla pubblicazione delle aree critiche, per richieste di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente relative a impianti di produzione situati in un'area "critica", in base all'art. 5 alleg. B e l'art. 31 e 32 Alleg. A della citata delibera ARG/elt 99/08, i richiedenti sono tenuti a presentare una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z) dell'allegato A, e i seguenti valori unitari:

- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.

Tale garanzia, che termina la validità alla **data di completamento dell'impianto di produzione, non è richiesta** nel caso in cui il richiedente sia un **cliente finale domestico**.

In merito a tale garanzie, si comunica che il TAR Lombardia, con ordinanze rese in data 13 gennaio 2011, ha sospeso in via cautelare l'efficacia degli art. 32 e 33 dell'Allegato A e dell'art.5 dell'Allegato B del TICA.

In considerazione di quanto sopra, non dovranno pertanto al momento essere rese disponibili le garanzie finanziarie previste negli articoli sopracitati. Resta inteso che, qualora tali ordinanze venissero revocate con successivi provvedimenti giudiziari, riprenderanno ad avere efficacia le disposizioni regolamentari sopradette con ogni conseguenza in merito all'obbligo di presentazione delle garanzie stesse.